

Modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo

Alla Provincia/Città metropolitana di¹ _____

Oggetto: Procedure semplificate per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti - D.M. n. ____ del ____ – Decreto legislativo 152 del 2006, articolo 214-ter

COMUNICAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____ IL _____
 RESIDENTE A _____ CAP. _____ VIA/PIAZZA _____ N. _____
 IN QUALITÀ DI² _____ DELLA DITTA³ _____

Ditta: (barrare la ragione sociale)
 Individuale s.n.c. s.a.s. s.p.a. s.r.l. altro _____ (specificare);
 COD. FISC. _____ P.I.V.A. _____
 CON SEDE LEGALE IN VIA/PIAZZA _____
 COMUNE DI _____ CAP _____ TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____
 WEB _____

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI _____ N° _____
 a conoscenza delle disposizioni in materia di rifiuti e consapevole delle sanzioni previste dalla legge;

COMUNICA

L'INIZIO DI ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DI RIFIUTI

da svolgere presso il centro di preparazione per il riutilizzo ubicato nel Comune di _____
 loc.tà/Via/P.zza _____ n. _____ Cap _____ Tel _____ Fax _____ E-Mail _____
 web _____ distinta in NCT/NCEU al Foglio n. _____, particella _____, decorsi novanta
 giorni dalla data di invio della presente comunicazione (o, in caso di RAEE, all'esito della visita preventiva da parte dell'Amministrazione
 competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presente comunicazione).

Inoltre

GARANTISCE CHE

le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti saranno esercitate nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui
 all'allegato 1 del D.M. n. ____ del ____;

ALLEGA ALLA PRESENTE

a pena di improcedibilità, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà afferenti al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D.M.
 n. ____ del ____ e la seguente documentazione sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad albo professionale:

1) relazione tecnica dalla quale risulti:

- a) l'ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività;
- b) il titolo di godimento dell'immobile di cui al suddetto punto a);
- c) la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, capacità di messa in riserva, descrizione delle operazioni
 messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate;

¹ Provincia o Città metropolitana competente per territorio in relazione all'ubicazione del centro di preparazione per il riutilizzo.

² Titolare dell'impresa - nel caso di impresa individuale; Socio Amministratore - nel caso delle S.n.c.; Accomandatario - nel caso delle S.a.s.; Amministratore munito di rappresentanza in tutti gli altri casi; Amministratore di Società commerciale legalmente costituita appartenente a Stati membri della Unione Europea ovvero a Stati membri che concedano il trattamento di reciprocità.

³ Indicare la denominazione.



d) autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività, la compatibilità edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall'inquinamento acustico e delle norme antincendio;

e) la destinazione urbanistica dell'area sede dell'attività (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del Comune), i dati catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio, censuario).

2) i seguenti elaborati grafici:

a) lay-out del centro con indicazione delle sezioni indicate al punto 2.3 dell'allegato 1, l'ubicazione delle attrezzature e quant'altro impiegato per le operazioni di preparazione per il riutilizzo ed indicazione dei presidi ambientali.

Si allega l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti di iscrizione di cui al decreto 21 luglio 1998, n. 350.

Luogo e data

Firma

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis)».

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55:

«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). — 1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energetica» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria» sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»;

d) all'articolo 35:

1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

